



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giorno [redacted] del mese di [redacted]

IL GIUDICE MONOCRATICO DR. [redacted]
PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE PENALE

Con la presenza del P.M. [redacted]
Con l'assistenza della Sig. [redacted]

Ha pronunciato, mediante lettura del solo dispositivo, la seguente

SENTENZA

Nella causa penale di primo grado

Contro

[redacted] N. BARI [redacted] ivi res. [redacted]
[redacted] libero presente, dif. Avv. [redacted] di
fid. presente,

P.C. [redacted] presente
IMPUTATO

(vedi foglio allegato)

Conclusioni delle parti :
PM condanna alla pena di mesi 7 di recl.
Difesa assoluzione
P.C. si riporta alle conclusioni depositate e nota spese

N. [redacted] R.G.P.M.
N. [redacted] R.G.Trib.
N. [redacted] Reg. Sent.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

il [redacted]
il DIRETTORE AMMINISTRATIVO
TRASMESSA AL P.G. [redacted]

COMUNICATA IL _____

Appello o ricorso per cassazione

il _____

Trasmissione atti in Corte App./

Cass. il _____

Trasmesso estratto al contumace

il _____

notificato il _____

SENTENZA IRREVOCABILE

il _____

Scheda per _____

redatta il _____

N. _____ Camp. Penale

N. _____ Reg. Esec.

Procura Repubblica di Bari

Estratto Sentenza trasmessa

a _____

il _____

N. Rep. _____

N. _____ Mod. 71ME.

Atti Giud. del _____

Art. N. _____ Mod. 9

Camp. Civ. N. _____

Comunicazione ex art. 27 reg. es.

cpp il _____

IMPUTATO

in ordine ai seguenti reati:

A) Art. 612 bis c.p. perché, non accettando la decisione della propria moglie di separarsi, con condotte reiterate minacciava e molestava [REDACTED] così cagionandole un perdurante e grave stato di ansia o di paura anche ingenerando un fondato timore per la propria incolumità, costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita. In particolare:

- ripetutamente la minacciava di morte e in alcuni casi brandendo svariati oggetti (quali ad. es un computer portatile ed un televisore) minacciava di lanciarglieli contro;
- costantemente ne controllava i movimenti pedinandola continuamente, seguendola con la propria autovettura o addirittura prendendo gli stessi mezzi pubblici quando la propria ex moglie usciva di casa fino al momento nel quale quest'ultima non vi faceva rientro;
- in più occasioni si recava sul posto di lavoro della propria ex moglie costringendo quest'ultima ad interrompere la propria prestazione lavorativa;
- in più occasioni la fermava per strada stratonandola e chiedendole conto di alcuni suoi comportamenti, nonché dei suoi spostamenti;

In Bari, dal [REDACTED] con permanenza.

B) Art. 610 c.p. perché, a bordo del proprio motociclo, dopo aver affiancato l'autovettura della propria ex moglie [REDACTED], dapprima le intimava di fermarsi, quindi dopo aver effettuato una serie di manovre repentine e pericolose la costringeva a fermare l'autovettura.

In Bari il [REDACTED]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto di citazione del [redacted] veniva tratto a giudizio per rispondere dei reati di cui in epigrafe.

Si costituiva parte civile la persona offesa [redacted] e veniva dichiarato aperto il dibattimento.

In data [redacted] si procedeva all'ascolto della persona offesa.

All'udienza del [redacted] venivano ascoltati i testi di accusa [redacted] e [redacted].

In data [redacted] si procedeva all'ascolto dei testi di parte civile [redacted], [redacted] e [redacted].

In data [redacted] venivano escussi i testi di parte civile [redacted], [redacted], [redacted] e [redacted].

In data [redacted] le parti procedevano alla discussione come da verbale in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sulla scorta delle emergenze processuali si ritiene provata la penale responsabilità di [redacted] in ordine a tutti i reati a lui contestati.

Dagli atti emerge quanto segue.

[redacted], sentita a dibattimento il [redacted] confermando integralmente il contenuto della denuncia querela sporta nei confronti dell'ex marito [redacted], ha riferito di essersi separata da quest'ultimo nel dicembre del [redacted] a causa dell'indole estremamente possessiva violenta e autoritaria del coniuge, che comportandosi da vero padre-padrone della sua persona le controllava il telefonino, le

proibiva di uscire con le colleghe di lavoro e la insultava con parole pesanti quando la donna cercava di avere un minimo di indipendenza.

La [REDACTED] ha riferito di essere giunta alla separazione consensuale nell'interesse dei figli per mantenere rapporti civili con l'ex marito, tollerando per i primi nove mesi una sorta di vera e propria convivenza forzata con lo stesso che, nonostante il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla moglie, non si allontanava sperando in un ripensamento da parte della stessa.

Durante tale periodo lo [REDACTED] non perdeva mai occasione di assumere atteggiamenti aggressivi, deliranti e persecutori dicendole che se non si fosse comportata bene e non avesse fatto quello che lui diceva "l'avrebbe uccisa, l'avrebbe tolta dal mondo".

La [REDACTED] inseguiva e la pedinava dovunque, con la Vespa, con la macchina e persino salendo sullo stesso autobus che la moglie prendeva per andare a lavoro.

La [REDACTED] ha ricordato poi l'episodio che l'aveva indotta ad abbandonare la propria abitazione.

Non senza mostrare particolare agitazione ed ansia a fronte della rievocazione di quell'evento traumatico la [REDACTED] ha riferito che un giorno non meglio precisato del settembre del [REDACTED] l'aveva chiamata in maniera molto agitata il proprio figlio [REDACTED] sul telefonino, dicendo che il padre stava "dando di matto" gridava per strada sotto il portone di casa, sbatteva la testa contro il muro e imprecava.

Il ragazzo le chiedeva di fare rientro a casa per calmare la situazione.

La ██████ si rivolse ai propri cognati per chiedere aiuto e alla propria sorella e insieme parlarono anche con le sorelle dello ██████ per far comprendere le ragioni della separazione e cercare di parlare con l'imputato per indurlo alla calma e alla ragione.

Cosa che accadde.

In quell'occasione, però, la ██████ maturò la decisione di trasferirsi presso l'abitazione della madre e la comunicò allo ██████.

Dopo il trasferimento presso la madre la situazione peggiorò. La ██████ riferisce di aver avuto letteralmente paura e terrore di uscire di casa perché sapeva di incontrare lo ██████ dovunque.

Anche quando usciva con il figlio minore ██████ lo ██████ inseguiva la donna in macchina, saliva sul pullman, la rincorreva e inveiva contro di lei.

In un'occasione la ██████ aveva anche richiesto l'intervento bonario del maresciallo dei Carabinieri ██████ che si limitò ad ammonire informalmente lo ██████ stante la volontà della persona offesa di non sporgere denuncia e di non coinvolgere i propri ragazzi nella situazione che desiderava risolvere in modo pacifico.

Purtroppo neppure questo ammonimento sortiva l'effetto desiderato perché dopo appena due mesi di apparente calma, lo ██████ riprese con i soliti atteggiamenti coinvolgendo anche i propri figli.

Un giorno il figlio ██████, ancora una volta, l'aveva chiamata dicendo che il padre stava per andare a casa della

██████████ per rompere tutto e che aveva detto di volerle spaccare la faccia.

Un'altra volta ancora l'aveva chiamata dicendo di non uscire di casa perché il padre stava andando armato di coltello.

La ██████████, che in quella data doveva accompagnare il figlio minore a scuola per gli esami di licenza media inferiore riferisce di aver chiesto l'aiuto alla polizia di Stato che era intervenuta e aveva portato ██████████ a scuola.

Lo ██████████ seguiva dovunque la moglie, finanche portandosi presso l'istituto dove la stessa frequentava un corso formativo, costringendo la donna a chiedere l'intervento della sorella ██████████ o delle colleghe per non restare da sola.

Il ██████████ mentre la ██████████ si trovava in macchina con il figlio minore ██████████ all'uscita dal lavoro, aveva notato l'imputato fermo in auto ad aspettarli. La ██████████ partiva incurante della sua presenza ma lo ██████████ la fermava al primo semaforo e le diceva di fermarsi e di abbassare il finestrino per parlare.

La ██████████ conscia del carattere violento dell'uomo e intimorita, gli diceva di non aver nulla da dirgli e, sentendolo dire che se non si fosse fermata le sarebbe andato addosso, gli ricordava la presenza del figlio in macchina, dirigendosi verso casa.

Lo ██████████ cominciava a inseguirla e a tagliarle la strada, facendola finire nell'opposta corsia di marcia da cui, fortunatamente non proveniva nessuno.

La ██████████ agitatissima, avendo notato la presenza di due moto della polizia municipale, aveva cominciato a suonare e a

gridare per attirare l'attenzione degli agenti, mentre lo [redacted] cessava con la sua condotta e andava via.

Dopo quell'episodio la [redacted] decideva di sporgere querela e per diverso tempo evitava di uscire di casa temendo ritorsioni da parte dell'imputato che, comunque, aveva continuato a seguirla.

Anche dopo lo [redacted] ha cercato di far avvertire la sua presenza alla ex moglie, non facendosi sentire nemmeno dal figlio [redacted] per mesi, per poi richiamare e dirle che non doveva lasciare il ragazzo di quindici anni da solo dopo le otto di sera, che doveva tornare prima a casa la sera, che doveva stare sempre con il ragazzo e minacciandola in più occasioni le diceva che anche con la separazione non le avrebbe reso la vita facile e che lui le avrebbe dato la morte.

La [redacted] ha dichiarato che in un primo momento aveva deciso di rimettere la querela nei confronti del marito su pressione del figlio [redacted] che l'aveva supplicata di non arrivare a tanto.

Questa circostanza era diventata, tuttavia, un'occasione per porre in essere altre condotte moleste, atteso che lo [redacted] cercava ogni pretesto per seguirla, fermarla per strada, strattonarla, farle vere e proprie "piazzate" per banali motivi e citofonare insistentemente per accedere in casa sua, al punto da costringerla a cambiare la serratura e a chiamare i Carabinieri.

La situazione è proseguita fino a tutto il 2012 finchè lo [redacted] avendo ricevuto notifica del procedimento amministrativo di ammonimento del Questore proposto in data

██████████ si è formalmente impegnato a cessare le condotte moleste ai danni della ██████████.

Sulla scorta di tali elementi, risulta, pertanto, integrata la condotta prevista e punita dall'art.612 bis c.p. dal momento che l'imputato ha, coscientemente e volontariamente, nonché reiteratamente molestato ██████████ prospettandole un male ingiusto e notevole, esercitando sulla stessa un effetto intimidatorio tale da indurla a denunciare più volte l'accaduto alle forze dell'ordine.

Condotta ossessiva (spesso sfociata anche in atti di violenza fisica) che ha ingenerato nella ██████████ paura e ansia per l' incolumità propria e dei suoi due figli, nonché per la propria libertà personale e che l'ha indotta a modificare finanche le abitudini di vita.

In tema di valutazione della prova è stato ampiamente affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte che, proprio in relazione alla fattispecie di cui all'art.612 bis c.p., la penale responsabilità di un soggetto può essere affermata anche sulla scorta delle sole dichiarazioni della persona offesa, purché queste siano sottoposte ad un rigoroso vaglio critico (cfr. Cass. Pen. Sez. V n.27774/10)

Ne caso di specie non possono esservi dubbi sulla credibilità della persona offesa che nella denuncia sporta nei confronti del marito e nelle dichiarazioni rese a dibattimento è stata chiara, lineare, precisa e priva di contraddizioni, né si rinviene, agli atti intendimento calunnatorio alcuno in capo alla stessa.

Contrariamente a quello che vorrebbe far credere l'imputato, il racconto di [REDACTED] è veritiero, privo di esagerazioni e supportato da significativi elementi di conferma alle dichiarazioni della persona offesa.

Il figlio [REDACTED], escusso il [REDACTED] ha dichiarato di aver sempre cercato di mediare e di placare la situazione, confermando di aver telefonato alla madre per tranquillizzarla in più di un'occasione e di aver assistito personalmente ad alcuni episodi.

Il teste ha riferito che non c'erano mai stati problemi circa il diritto di visita del padre, perché la [REDACTED] non aveva mai ostacolato nessuno dei due figli, mostrando piena flessibilità rispetto agli orari e precisando che magari, non approvando la condotta del padre erano lui stesso o il fratello a non volerlo incontrare.

Questa circostanza è stata confermata anche dai testi [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] che addirittura hanno riferito della estrema flessibilità della persona offesa rispetto alle prescrizioni imposte nel provvedimento di separazione.

Sempre [REDACTED] [REDACTED] ha dichiarato che la circostanza riferita in sede di s.i.t. secondo cui la mamma non consentiva le visite del padre al fratello [REDACTED], gli era stata riferita dallo stesso imputato ma, successivamente, ha potuto verificare che era stata una scelta di [REDACTED] quella di non vedere il padre.

Il teste [REDACTED] [REDACTED], dei Carabinieri, ha dichiarato che in data [REDACTED] era intervenuto in aiuto della [REDACTED] che

aveva chiamato in caserma in evidente stato di agitazione per le molestie e le minacce ricevute dal marito.

La teste [REDACTED], escussa in data [REDACTED], in qualità di coordinatrice del progetto 1522(numero di pubblica utilità istituito dal Dipartimento per le pari opportunità) ha ricordato di essere intervenuta in soccorso della [REDACTED] in data [REDACTED] e si era recata in Caserma con la donna per sporgere denuncia nei confronti dello [REDACTED].

Anche le colleghe di lavoro della [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] hanno confermato di aver assistito personalmente ai pedinamenti dell'uomo sul luogo di lavoro, testimoniando altresì lo stato di ansia della donna.

Il cognato [REDACTED] ha riferito di aver personalmente affrontato lo [REDACTED] per farlo desistere dai suoi comportamenti persecutori e molesti.

Tutto ciò ha creato un perdurante stato di ansia e di paura nella [REDACTED] che ha dovuto anche essere supportata dal punto di vista psicologico (come confermato dalla teste [REDACTED]) per elaborare e superare tale evento traumatico.

Del tutto infondata appare, poi, la tesi difensiva secondo cui la condotta dell'imputato era determinata dalla apprensione per i suoi figli dovuta ad una inadeguata gestione della prole da parte della madre che non trova alcun riscontro nell'istruttoria espletata.

Oltre a una totale flessibilità in ordine agli orari di visita del padre ai figli è emerso che la [REDACTED] fosse particolarmente attenta nella educazione dei figli tanto è vero che la decisione iniziale del figlio [REDACTED] di andare

AP

a vivere con il padre era stata determinata proprio dal fatto che lo ██████ fosse più "permissivo".

Tutti questi elementi convergono nel riferire a ██████ il reato di cui all'art.612 bis c.p. contestato al capo a) di cui sussistono tutti gli elementi costitutivi legislativamente previsti.

Il reato di "stalking" o di "atti persecutori" previsto dalla legge n.38/2009, che ha introdotto nel tessuto codicistico l'art.612 bis c.p., è un reato abituale, caratterizzato dalla reiterazione di più condotte minacciose e moleste, tali da ingenerare nella vittima un perdurante stato di ansia e timore per sé o per le persone care o tale da costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita.

Perché sussista la fattispecie delittuosa è quindi necessario, in primo luogo, il ripetersi della condotta: gli atti e i comportamenti volti alla minaccia o alla molestia devono essere reiterati.

Inoltre i comportamenti abbiano l'effetto di provocare in capo alla vittima disagi psichici o timore per la propria incolumità e quella delle persone care ovvero pregiudizi per le abitudini di vita: trattasi di reato di evento e di danno, a fattispecie alternative, ciascuna delle quali idonea ad integrarne gli estremi (Cass. Pen. Sez. V 34015/10).

Più in particolare , la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di statuire al riguardo, che integrano il delitto di atti persecutori di cui all'art.612 bis c.p., anche due sole condotte di minaccia o di molestia come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma

incriminatrice (cfr. Cass. Sez. V n.6417/10) precisando l'idoneità ad integrare la fattispecie delle ripetute comunicazioni telefoniche, anche mediante reiterato invio alla persona offesa di sms e di messaggi di posta elettronica o postati sui cosiddetti social network, come ad esempio facebook (cfr. Cass. Pen.Sez. VI n.32404/10).

Integrano, certamente, la suddetta fattispecie, le condotte dello [REDACTED], consistite nell'effettuare verso [REDACTED], una condotta perdurante di persecuzione, posta in essere con numerose aggressioni verbali moleste, offensive, minatorie e volgari, nel renderla bersaglio di appostamenti in diversi luoghi e di pedinamenti, senza dare tregua alla vittima e tali da ingenerare nella stessa uno stato perdurante di ansia e di paura, che ha indotto la donna a modificare le proprie abitudini di vita, evitando di uscire di casa nel timore di subire aggressioni.

Altrettanto provato è il reato di cui all'art.610 c.p., contestato al capo b)essendo pacificamente emerso che in data [REDACTED] l'imputato, a bordo della propria autovettura, con manovre pericolose, consistite nel tagliare la strada all'autovettura della moglie e nello spingerla verso il bordo della strada la costringeva a fermarsi e a dover successivamente invadere la opposta corsia di marcia per sottrarsi alle pressioni del marito.

Tutti i reati vanno avvinti sotto il vincolo della continuazione in ragione del medesimo disegno criminoso, della contestualità di tempo e di luogo in cui sono stati commessi.

Più grave ai sensi dell'art.81 c.p. è il reato di cui al capo a).

Passando alla sanzione da irrogare, tenuto conto dei parametri di cui all'art.133 c.p. ed in particolare della personalità del reo che consente il riconoscimento di attenuanti generiche, si stima congrua la pena di un anno di reclusione (pena base un anno di reclusione, ridotto ex art. 62 bis c.p. a mesi otto aumentato di mesi quattro per il reato sub b))

Le risultanze del casellario consentono di ritenere che [REDACTED] [REDACTED] si asterrà dal commettere ulteriori reati potendo beneficiare della sospensione condizionale della pena.

All'accertamento dei fatti così come evidenziati segue la condanna ai sensi dell'art.538 c.p.p. di [REDACTED] al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile da liquidarsi nel quantum dinanzi al giudice civile.

[REDACTED] va, altresì, condannato al pagamento delle spese processuali di parte civile che si liquidano in €900,00 oltre ad accessori di legge.

P.Q.M.

Il Giudice, visti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara [REDACTED] colpevole dei reati a lui ascritti e, avvinti gli stessi per continuazione, riconosciute all'imputato le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di un anno di reclusione oltre che al pagamento delle spese processuali.


Pena sospesa alle condizioni di legge e non menzione.

Visto l'art.538 c.p.p. condanna ~~_____~~ al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile da liquidarsi in separata sede, nonché al pagamento delle spese di costituzione di parte civile che liquida in €900,00 oltre ad accessori di legge.

Termine di gg.90 per il deposito dei motivi.

Bari ~~_____~~

Il Giudice



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Per il ~~_____~~
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
~~_____~~